

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1914

BIGNAMI, segretario, legge:

TABELLA B (art. 5).

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI	Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Stipendio degli insegnanti straordinari	3,000. »	2,500 »	2,000. »
Stipendio iniziale degli insegnanti ordinari.	3,500. »	3,000. »	2,200. »
Misura dell'aumento fisso.	500. »	500 »	400. »
Limite massimo degli stipendi	6,500. »	6,000. »	4,600 »

PRESIDENTE. L'onorevole Gortani ha proposto a questo articolo il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma aggiungere:

« Nel computo degli aumenti quinquennali, a datare dal passaggio a ordinario, si terrà conto anche del periodo di servizio prestato come assistente in ruolo nelle Regie Università o Istituti d'istruzione superiore ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Sarebbe superfluo spendere molte parole per svolgere questo emendamento dopo le parole eloquenti con le quali, tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione hanno riconosciuto che « il servizio degli assistenti per molte discipline è il necessario primo gradino per giungere alla cattedra di scuola media; che è nel

vantaggio stesso della scuola che ciò sia; che il non riconoscerlo equivarrebbe a recare un danno non lieve a chi ha creduto di compiere tutto il suo dovere preparandosi nei gabinetti scientifici prima di divenire docente ».

Codesto dovere, illustrato così bene dal relatore, deve essere sembrato tanto eroico ai presentatori del primitivo disegno di legge, da supporre che quei volenterosi non potessero trovare imitatori. Infatti soltanto così potevano spiegarsi le disposizioni primitive del progetto, secondo le quali si sarebbe venuto a sancire praticamente che, di fronte a chi ha creduto opportuno di abbandonare gli alti studi e di recarsi subito dopo conseguita la laurea a cercare un impiego meglio retribuito, sia titolo di demerito aver dedicato la propria energia all'attività scientifica dei laboratori uni-